



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepugliaInd@pec.it
PEC CSAT: appello.pugliaInd@pec.it
PEC GS: giudice.pugliaInd@pec.it

[CLICCA QUI PER I CONTATTI UFFICIALI](#)

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 237 del 16 Aprile 2026

CASELLE POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

Comitato Regionale Puglia	✉ comitatoregionalepugliaInd@pec.it
Ufficio Amministrazione	✉ amministrazione.pugliaInd@pec.it
Ufficio Segreteria	✉ segreteria.pugliaInd@pec.it
Ufficio Tesseramento	✉ tesseramento.pugliaInd@pec.it
Ufficio Impianti Sportivi	✉ impianti.pugliaInd@pec.it
Ufficio Agonistica LND	✉ agonistica.pugliaInd@pec.it
Ufficio Affiliazioni e Coppe	✉ affiliazioniscoppe.pugliaInd@pec.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaInd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaInd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaInd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaInd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaInd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaInd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaInd@pec.it

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall'Avv. Ilaria TORNESELLO, anche in qualità di Relatore, con la partecipazione dell'Avv. Alessandro AMATO (Relatore) e dell'Avv. Pietro CARROZZINI (Componente), dell'Avv. Flavio LORUSSO (Rappresentante A.I.A.) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 13 Aprile 2026, ha adottato il seguente provvedimento:

Deferimento n. 24794/440 pfi 25-26/PM/am a carico della società A.S.D. Sporting Latiano e del tesserato Kziber Mohamed.

Con atto di deferimento del 23.3.2026, n. 24794/440 pfi 25-26/PM/am, il Procuratore Federale Interregionale ha deferito la società A.S.D. Sporting Latiano e il tesserato Kziber Mohamed per le seguenti ragioni:

- *"il sig. Kziber Mohamed, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società ASD Sporting Latiano ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 40, comma 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 13.10.2025 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società ASD Sporting Latiano, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere;*
- *la società ASD Sporting Latiano a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Kziber Mohamed, così come descritti nel precedente capo di incolpazione".*

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

All'udienza del 13.4.2026, nessuno è intervenuto per il Sig. Kziber Mohamed; è intervenuto l'Avv. Caforio per la Società deferita, il quale si è riportato al contenuto ed alle conclusioni della memoria difensiva, di cui ha chiesto l'accoglimento; è altresì comparso il rappresentante della Procura Federale, Avv. Sterlicchio De Carli, il quale, all'esito della propria requisitoria, ha concluso per l'accoglimento dei deferimenti su richiamati, chiedendo:

- per il sig. Kziber Mohamed: l'applicazione della sanzione della squalifica per n. 4 giornate;
- per la società ASD Sporting Latiano: l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 500,00.

Il Tribunale, dopo essersi riservato, decideva come da dispositivo pubblicato in pari data nel Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Puglia n. 231.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questo Tribunale ritiene che le risultanze documentali acquisite al procedimento configurino, in maniera inequivocabile, la responsabilità del sig. Kziber e della società A.S.D. Sporting Latiano per le incolpazioni loro rispettivamente ascritte nell'atto di accusa della Procura Federale.

Tanto emerge chiaramente dall'analisi del quadro probatorio risultante dagli atti d'indagine.

Tuttavia, un'attenzione specifica merita il profilo della sanzione comminata alla società, nei cui confronti la richiesta della Procura appare sproporzionata rispetto ai fatti accertati.

Dalla ricostruzione della vicenda emerge chiaramente che l'atleta è stato tesserato per la Società per soli tre giorni, nel corso dei quali non è mai stato impiegato in gare ufficiali. Il sodalizio, di fatto, non ha tratto alcun vantaggio, né diretto né indiretto, dalla situazione contestata, venendo meno un elemento sostanziale idoneo a giustificare una sanzione di tale gravità.

Per altro verso, questo Collegio, pur sapendo che le società non dispongono di alcuno strumento di controllo per verificare in autonomia lo storico del tesseramento dell'atleta e, conseguentemente, la veridicità delle informazioni ricevute, precisa che tale circostanza non è idonea a far venir meno la responsabilità in capo ai sodalizi i quali, invero, sono sempre chiamati, nell'espletamento delle proprie attività, all'utilizzo della "ordinaria diligenza" che, nel caso in esame, si traduce nell'interlocuzione preventiva con gli Uffici competenti della Lega – Ufficio tesseramenti – per una verifica in ordine alle dichiarazioni ricevute dall'atleta.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo - previsti dall'art. 139 C.G.S. - definitivamente pronunciando

DELIBERA

- 1) di comminare alla società A.S.D. Sporting Latiano l'ammenda di € 300,00;
- 2) di comminare al tesserato Kziber Mohamed la squalifica per 4 giornate.

Presidente e Relatore
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 16 Aprile 2026

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: **LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.**
BANCA: **UNICREDIT**
IBAN: **IT 25 F 02008 04023 000400516795**

Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 16/04/2026.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci